

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20
Norme sui procedimenti e giudizi di accusa⁽¹⁾

Artt. 1-16⁽²⁾

Art. 17

Deliberazione di messa in stato d'accusa

La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Art. 18

Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati

Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.

Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

Art. 19

*Sostituzione dei commissari d'accusa.
Sospensione del giudizio*

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione,

Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

⁽¹⁾ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 gennaio 1962.

⁽²⁾ Abrogati dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Art. 20

Cessazione dall'incarico dei commissari di accusa

I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

Art. 21

Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

Art. 22⁽¹⁾

Compimento degli atti di indagine

1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio.

Art. 23⁽²⁾

Poteri della Corte costituzionale

1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 24

Fissazione della data del dibattimento

Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari

⁽¹⁾ Così sostituito dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

⁽²⁾ Così sostituito dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 25

Astensione e ricusazione dei giudici

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

Art. 26

Composizione del Collegio giudicante

Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

Art. 27

Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi

La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.

La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria⁽¹⁾.

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'articolo 90 della

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 15 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso⁽²⁾.

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

[Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1]⁽³⁾

Art. 28

Deliberazione e pubblicazione della sentenza

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 29

Irrevocabilità e revisione della sentenza

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1⁽¹⁾

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'articolo 15 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'articolo 15 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 16 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

Art. 30⁽²⁾

Giudizi civili o amministrativi

1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Art. 31

Poteri nell'esecuzione penale

I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale⁽³⁾ sono esercitati dal primo presidente della corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la corte stessa.

Art. 32

Amnistia ed indulto - Riabilitazione

La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 17 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

⁽³⁾ In luogo dell'articolo 144 del codice penale, abrogato dall'articolo 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano ora le corrispondenti norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

*Composizione del Collegio per l'istanza di revisione,
per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto
e per la riabilitazione*

La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.

Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente⁽¹⁾.

Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28.

Art. 34

Applicabilità dei codice penale e di procedura penale

Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale.

Art. 35

Abrogazione di norme precedenti

È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.

⁽¹⁾ Il riferimento alla Commissione inquirente deve intendersi sostituito con quello al Comitato previsto dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.